

**AGENZIA DI: VIGONZA 826**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: **VITTORIA - A.R.D. Chilometrica n° 826.018.0000080527**DECORRENZA CONTRATTO: **28/02/2026** SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del **28/02/2027**  
TERMINE CONTRATTO: **28/02/2027**CONTRAENTE : **ASU FC - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CEENTRALE**  
DOMICILIO : **VIA POZZUOLO 330**  
COMUNE : **UDINE** C.A.P.: **33100** PROVINCIA: **UD**  
CODICE FISCALE : **02985660303** PARTITA IVA: **02985660303**

La polizza verrà sottoscritta dal soggetto debitamente autorizzato di seguito indicato : \_\_\_\_\_

KM PRESUNTI: **628419**TOT. PREMI NETTI ANNUI : € **24.915,38** FRAZIONAMENTO : **annuale**  
PREMIO RATE SUCC.: € **24.915,38** IMPOSTE RATE SUCC.: € **3.363,62** PREMIO LORDO RATE SUCC.: € **28.279,00**  
PREMIO 1° RATA : € **24.915,38** IMPOSTE : € **3.363,62**PREMIO DI 1° RATA (lordo) : € **28.279,00** PREMIO ALLA FIRMA (lordo) : € **28.279,00**CONTRATTO IN TACITO RINNOVO : **SI**  
FORMA TARIFFA : **TARIFFA FISSA** TARIFFA : **Clienti ante 7/2008 ed. 01/09/2023****GARANZIE :**Auto - Furto  
Massimale: € **60.000,00**Imposte : € **480,18** Premio netto annuo : € **3.556,85**Auto - Incendio  
Massimale: € **60.000,00**Imposte : € **480,18** Premio netto annuo : € **3.556,85**Auto - Maxicasco  
Massimale: € **60.000,00**Imposte : € **481,10** Premio netto annuo : € **3.563,59**

Auto - Nuova Pacchetto Elite

Imposte : € **480,18** Premio netto annuo : € **3.556,85**

Auto - Garanzia Cristalli Elite

Imposte : € **480,18** Premio netto annuo : € **3.556,85**Auto - Atti Vandalici Top  
Massimale: € **60.000,00**Imposte : € **480,77** Premio netto annuo : € **3.561,25**Auto - Fenomeni Naturali  
Massimale: € **60.000,00**Imposte : € **481,03** Premio netto annuo : € **3.563,14**

## CONDIZIONI PARTICOLARI

SI PRENDE ATTO FRA LE PARTI CHE SONO VALIDE UNICAMENTE LE CONDIZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO CAPITOLATO SPECIALE.

CAPITOLATO DECORRENZA 28/02/2026, SCADENZA 28/02/2029.

CIG B789323F98.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO.

A parziale deroga delle condizioni Vittoria Linea Strada che amministrano il presente contratto, le parti concordano quanto segue.

## Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti occorsi ai veicoli di seguito descritti, verificatisi in occasione di missioni di servizio fino a concorrenza del massimale per garanzia indicato in polizza qualunque sia il valore del veicolo assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

Le garanzie indicate in polizza sono prestate sulle autovetture ad uso privato utilizzate dai dipendenti e dagli amministratori della ditta contraente, purché non di proprietà di quest'ultima, che si trovino in missione autorizzata.

Per "missione autorizzata" si intende l'uso del proprio veicolo o di altro dato in uso, per adempimenti di servizio fuori dall'ordinaria sede lavorativa.

## Pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente versa all'agenzia a cui è assegnato il contratto il premio ottenuto moltiplicando il numero di chilometri preventivato per il premio base per chilometro.

Il premio versato all'atto della sottoscrizione del contratto e, in caso di frazionamento del premio quello versato alle rate successive, si considera minimo acquisito.

## Scoperti e minimi

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con gli scoperti ed i minimi per garanzia indicati in polizza.

Scoperto e minimo restano a carico dell'assicurato senza che lo stesso possa farli assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento.

## Regolazione del premio

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo la contraente è tenuta a comunicare a Vittoria Assicurazioni l'ammontare effettivo dei chilometri percorsi.

Su tale base si procederà alla regolazione del premio (fermo restando il premio minimo acquisito) da incassare tramite apposita appendice entro 30 giorni dalla data di emissione del documento e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

Nel caso in cui il premio, ottenuto moltiplicando il premio base per chilometro indicato in polizza, per il totale dei chilometri percorsi durante l'annualità assicurativa, risulti superiore a quello minimo acquisito, la Società comunica al Contraente l'ammontare della differenza di premio dovuta.

Se la Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra o il pagamento della regolazione o del nuovo premio anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto tali obblighi.

Si precisa che per totale dei chilometri percorsi si intende la somma annua dei chilometri effettivamente percorsi da ogni singolo veicolo per il quale la garanzia è stata prestata e determinabili sulla base dei registri tenuti dal Contraente.

In tali registri il Contraente deve annotare il numero dei chilometri percorsi nell'annualità assicurativa, i veicoli e i dipendenti assicurati.

A tal fine devono essere registrati i seguenti elementi:

- generalità del dipendente autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio;
- estremi di identificazione certi, per il veicolo;
- data e luogo della trasferta con l'indicazione dei chilometri percorsi;
- orario di inizio della trasferta ed orario di termine della trasferta.

## Decorrenza della copertura assicurativa

Le singole coperture assicurative, relative al dipendente in missione, hanno effetto e termine dalla data e ora indicate per la missione nei registri del Contraente di cui sopra.

Il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società assicuratrice tale documentazione a semplice richiesta ed in qualsiasi momento.

## Denuncia sinistri

Ad ogni denuncia di sinistro il contraente dovrà inviare entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, documentazione probatoria circa l'effettivo utilizzo per servizio del veicolo al momento del sinistro.

## Recesso per sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto all'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 30 giorni.

In tale caso Vittoria Assicurazioni entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborserà la parte di premio netto non fruito.

In ottemperanza all'art. 2 del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) è disponibile la nuova **Area Riservata** dedicata ai Clienti Vittoria.

Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il Codice Fiscale/Partita IVA o il numero di una qualsiasi polizza Vittoria attiva, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

CONTRAENTE



Il Contraente è consapevole che ciascuna garanzia contemplata nella presente polizza è operante a condizione che sia stato indicato e pagato il premio corrispondente.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le "Condizioni di assicurazione"


PB\_XA\_A-Z-EDZ-1219 Linea Strada

PB\_XA\_DAN-EDZ-1219 Sezione Danni

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza.

Dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali nell'ambito e con i limiti indicati nell'informativa stessa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente.

VITTORIA ASSICURAZIONI




CONTRAENTE

Il contraente di polizza dichiara di aver ricevuto in modo esaustivo e corretto, dall'intermediario assicurativo indicato sull'allegato 7B, prima della stipulazione della presente polizza, le informazioni previste dall'art. 34 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto e preso atto di tutti i documenti contenuti nel Fascicolo informativo, così come previsto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

Dichiara inoltre di aver preso visione e di approvare specificatamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli contrattuali:

Sezione Responsabilità Civile: Variazione della residenza del proprietario del veicolo assicurato; Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Rinnovo del contratto; Competenza territoriale.

Sezione Danni: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; Esclusioni; Alienazione del veicolo; Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate; Adeguamento del premio e delle condizioni contrattuali; Proroga del contratto; Competenza territoriale; Liquidazione dei danni - nomina dei periti; Controversie e nomina del collegio medico; Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato; Recesso del contratto per variazioni di legge.

VITTORIA ASSICURAZIONI



CONTRAENTE

**Avvertenza**

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

**Nota** (ai sensi dell'art. 32 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010).

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all'Impresa o all'intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

CONTRAENTE

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e orario presente sul certificato di assicurazione e pagamento

L'ESATTORE PER QUIETANZA



**Contraente:**

**ASU FC - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale**

**Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine UD**

**C.F. /P.IVA 02985660303**

Società Assicuratrice

**VITTORIA Assicurazioni Spa**  
Via Ignazio Gardella n. 2, 20149 Milano  
CF / P.IVA 01329510158

Gestione del contratto affidata a  
Agenzia Generale Insurance Green Solutions Srl  
Via Pisa, 22 – 35010 – VIGONZA (PD) Italia  
Email: [entipubblici@insurancegs.it](mailto:entipubblici@insurancegs.it) - PEC: [pec@pec.insurancegs.it](mailto:pec@pec.insurancegs.it)

**LOTTO 3**  
**Capitolato di Polizza di AssicurazioneDanni Accidentali ai**  
**veicoli**  
**CIG B789323F98**

## Sommario

### **Definizioni**

#### **Art. 1 – Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

- Art. 1.1 - Prova del contratto
- Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 1.3 – Variazione del rischio
- Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 1.8 - Durata del contratto
- Art. 1.9 – Oneri fiscali
- Art. 1.10 – Foro competente
- Art. 1.11 – Rinvio ad altre norme
- Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega
- Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 1.15 – Clausola broker
- Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
- Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio
- Art. 1.18 - - Regolazione e conguaglio del premio
- Art. 1.19 - Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 1.20 - Rinuncia al diritto di surroga
- Art. 1.21 – Legittimazione
- Art. 1.22 – Efficacia temporale della garanzia
- Art. 1.23 – Interpretazione delle norme contrattuali
- Art. 1.24 – Trattamento dei dati
- Art. 1.25 – Tracciabilità Flussi Finanziari

#### **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare**

- Art. 2.1 - Beni assicurati
- Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2.3 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni
- Art. 2.4 – Limiti territoriali
- Art. 2.5 - Recupero e traino mezzo di trasporto
- Art. 2.6 - Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato
- Art. 2.7 – Noleggio di un veicolo sostitutivo
- Art. 2.8 – Esonero denuncia generalità assicurati
- Art. 2.9 – Primo Rischio Assoluto
- Art. 2.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

#### **Art. 3 – Norme che regolano la gestione sinistri**

- Art. 3.1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
- Art. 3.2 – Obbligo di salvataggio e di conservazione dei residui del sinistro
- Art. 3.3 - Determinazione dell'ammontare del danno – Altre assicurazioni
- Art. 3.4 – Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti
- Art. 3.5 – Mandato dei Periti
- Art. 3.6 – Chiusa inchiesta
- Art. 3.7 – Liquidazione

#### **Clausole da approvare esplicitamente per iscritto**

#### **SCHEMA DI POLIZZA**

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA' DELLE AZIENDE ADERENTI</b>	L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;
<b>AZIENDA ASSICURATA, AZIENDA ADERENTE, AZIENDA O CONTRAENTE</b>	ASU FC (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) - Udine (la singola Azienda Contraente/Aderente)
<b>BROKER</b>	AON Spa, Via E. Calindri 6 – 20143 Milano (in seguito detta Broker).
<b>COLLISIONE</b>	Impatto tra veicoli
<b>CONTRAENTE</b>	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>DANNO TOTALE</b>	il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale.
<b>DEGRADO</b>	il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo.
<b>EVENTI NATURALI</b>	le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
<b>EVENTI SOCIO POLITICI E ATTI VANDALICI</b>	i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.
<b>MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO</b>	Qualsiasi veicolo utilizzato dall'Assicurato, anche se di terzi (con esclusione dei veicoli di proprietà, in locazione o in comodato d'uso del Contraente).
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>OPTIONAL</b>	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
<b>PARTI ACCESSORIE</b>	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse.

<b>PERIODO ASSICURATIVO O ANNUALITA' ASSICURATIVA</b>	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione
<b>POLIZZA/CAPITOLATO</b>	il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
<b>SOMMA ASSICURATA</b>	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
<b>URTO</b>	Impatto del veicolo, sia durante la circolazione che in sosta, contro oggetti fissi o in movimento.
<b>VALORE COMMERCIALE</b>	il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1°immatricolazione dalle quotazioni Eurotax colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione

## **Art. 1 – Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta. La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio, della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti in Coassicurazione (se esistente) e del trattamento dei dati personali.

Per ogni Azienda assicurata, verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente capitolato e quelle economiche di ogni Azienda assicurata.

Ciascun documento riporterà, per ciascuna Azienda, i corrispondenti capitali, la data di decorrenza e di scadenza della garanzia, nonché l'importo del premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verrà sottoscritta dalla Azienda assicurata.

### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

### **Art. 1.3 – Variazione del rischio**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

#### **Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 36/2023 e s.m.e i., la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 60 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 1.5 – Clausola di Recesso**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo di 180 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

#### **Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al

pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza.

### **Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro**

---

Clausola abrogata.

### **Art. 1.8 - Durata del contratto**

---

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 28.02.2026 alle ore 24.00 del 28.02.2029 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà delle Aziende assicurate notificare alla Società, la prosecuzione dei contratti alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Tale prosecuzione deve essere esercitata da tutte le Aziende assicurate.

E' facoltà delle Aziende assicurate notificare alla Società la proroga tecnica (ex articolo 120, comma 11, del D. Lgs. e ss.mm.ii.) della polizza, alle medesime condizioni normative ed economiche. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data della decorrenza della prosecuzione. Tale prosecuzione deve essere esercitata da tutte le Aziende assicurate.

Si intende espressamente escluso il tacito rinnovo, ma è prevista per le Aziende la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi, previo accordo tra le parti, purché tale facoltà venga esercitata contemporaneamente, ovvero all'unanimità, da tutte le Aziende assicurate.

### **Art. 1.9 – Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 1.10 – Foro competente**

---

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

### **Art. 1.11 – Rinvio ad altre norme**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega**

---

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria,

all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

#### **Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso a mezzo PEC direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.15 – Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker, a seguito di invio di apposita comunicazione da parte di quest'ultimo. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura

massima del 4 % (quattro per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.

- che la gestione dei sinistri venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con cadenza trimestrale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel® sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero di polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- la data di accadimento dell'evento;
- la natura dell'evento/garanzia interessata
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo riservato pari a € \_\_\_\_\_.]

La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al primo comma.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

#### **Art. 1.17 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti premi unitari forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Categoria	Parametro di riferimento	Preventivo	Premio unitario lordo	Premio annuo lordo anticipato
Cat. 1. Direttori	Numero	//////////	€ //////////	€. //////////
Cat. 2 e 3 Dipendenti e altri soggetti assicurati	Chilometri percorsi	628.419	€ 0,045	€. 28.279,00

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i premi unitari sopra indicati.

#### **Art. 1.18 - Regolazione e conguaglio del premio**

---

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto al precedente art. 1.17 "Elementi per il calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 70% del premio anticipato/stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Broker del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione).

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.19 - Assicurazione per conto di chi spetta**

---

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

#### **Art. 1.20 - Rinuncia al diritto di surroga**

---

La Società a deroga di quanto disposto dall'art. 1916 del Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del mezzo di trasporto e dei trasportati.

#### **Art. 1.21 – Legittimazione**

---

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge o dai CCNL al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

#### **Art. 1.22 – Efficacia temporale della garanzia**

---

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 1.23 – Interpretazione delle norme contrattuali**

---

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 1.24 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 1.25 – Tracciabilità Flussi Finanziari**

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

## Art. 2 – Norme che regolano l'assicurazione in particolare

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le condizioni particolari, le norme che regolano la gestione dei sinistri, i regolamenti interni del Contraente, le disposizioni legislative in materia, nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### Art. 2.1 - Beni assicurati

Si intendono assicurati i veicoli, anche se di terzi (con esclusione dei veicoli di proprietà, in locazione o in comodato d'uso del Contraente), utilizzati, per conto, nell'interesse e/o su autorizzazione dell'Azienda Contraente, da:

1. Direttori dell'Azienda di ogni livello, in occasione o in conseguenza dell'espletamento del loro mandato o a esso correlati, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il/i luogo/i di lavoro e gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l'abitazione;
2. dipendenti, nonché gli altri soggetti (non dipendenti) autorizzati dalla stessa a vario titolo, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell'Azienda stessa;
3. componenti (anche non dipendenti) degli Organi (quali ad esempio degli Organismi Istituzionali e/o del Comitato Etico, durante le attività connesse alla propria mansione o carica;
4. soggetti a rapporto convenzionale appartenenti alle categorie per le quali, in base ai corrispondenti AA.CC.NN., viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni sofferti dal proprio veicolo, in occasione dell'uso per l'espletamento dell'incarico.

### Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo Art. 2.10 – “Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti” e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai mezzi di trasporto, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) collisione con altri veicoli;
- b) urto contro qualsiasi ostacolo;
- c) ribaltamento;
- d) uscita di strada;
- e) eventi sociopolitici ed atti vandalici;
- f) incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti;
- g) furto (compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all'interno dello stesso), rapina ed estorsione, nonché quelli conseguenti e successivi a furto e rapina, consumati o tentati;
- h) eventi naturali;
- i) danni ai cristalli causati da qualsiasi evento;
- j) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie.

### **Art. 2.3 – Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

---

L'assicurazione non è operante per i danni:

- avvenuti quando il mezzo di trasporto è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- derivanti dall'utilizzo improprio del mezzo di trasporto rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- verificatisi in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione o dell'adempimento di servizio.
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ubriachezza e/o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- determinati od agevolati da dolo del Contraente o delle persone incaricate della guida;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi
- provocati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

### **Art. 2.4 – Limiti territoriali**

---

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

### **Art. 2.5 - Recupero e traino mezzo di trasporto**

---

Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza dell'importo indicato all' Art. 2.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti, le spese sostenute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.

### **Art. 2.6 - Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato**

---

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato potrà, inoltre, chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto.

### **Art. 2.7 – Noleggio di un veicolo sostitutivo**

---

Qualora il veicolo assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risulti indisponibile la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura sostitutiva fino all'importo indicato all' Art. 2.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti.

Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

### **Art. 2.8 – Esonero denuncia generalità assicurati**

---

L'Azienda è esonerata dall'obbligo della preventiva identificazione dei mezzi di trasporto assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di questi elementi e per il computo del premio faranno fede i registri o altri documenti equipollenti tenuti dall' Azienda, sui quali quest'ultima si impegna a registrare in modo analitico:

a) data e luogo della trasferta o missione,

- b) generalità del soggetto autorizzato alla trasferta o missione ovvero all'uso del veicolo proprio per lo svolgimento dell'incarico,  
c) numero dei chilometri percorsi.

**Art. 2.9 – Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di indennizzo.

**Art. 2.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti**

	Limite di indennizzo
Somma assicurata a P.R.A. per veicolo/sinistro	€ 60.000,00
Traino o recupero del veicolo per sinistro	€ 1.000,00
Noleggio di un veicolo sostitutivo per sinistro	€ 1.000,00

Franchigia per sinistro	assente
-------------------------	---------

## **Art. 3 – Norme che regolano la gestione sinistri**

### **Art. 3.1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente che gestisce il contratto ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro per il tramite del Broker.

In caso di sinistro l'Azienda si impegna a fornire dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio di appartenenza dell'assicurato, che esso si trovava in missione per conto e su autorizzazione dell'Azienda con uso del mezzo proprio.

La denuncia deve contenere la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le cause dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina o estorsione del veicolo o di eventi sociopolitici, il Contraente/Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

Nell'evenienza di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, l'ulteriore documentazione del caso.

### **Art. 3.2 – Obbligo di salvataggio e di conservazione dei residui del sinistro**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

### **Art. 3.3 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
  - b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero,
- fino alla concorrenza dell'importo indicato all' Art. 2.10 – “Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti”, per ciascun veicolo interessato dal sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

### **Art. 3.4 – Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 3.5 – Mandato dei Periti**

---

I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 2) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

### **Art. 3.6 – Chiusa inchiesta**

---

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

### **Art. 3.7 – Liquidazione**

---

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, comprensivo dell'eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

## **Clausole da approvare esplicitamente per iscritto**

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Art. 1.5 – Clausola di recesso;

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.10 – Foro competente

Art. 1.12 – Coassicurazioni e delega

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Data

*Sottoscrizione digitale*

## SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza Danni accidentali ai veicoli dell'Ente n° **826.018.80527**

**Azienda Contraente:**

**ASU FC - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale**

**Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine UD**

**C.F. /P.IVA 02985660303**

---

<b>durata del contratto:</b>	<b>anni tre</b>
<b>effetto dalle ore 24 del:</b>	<b>28/02/2026</b>
<b>scadenza alle ore 24 del:</b>	<b>28/02/2029</b>
<b>frazionamento:</b>	<b>annuale</b>

---

<b>Categoria</b>	<b>Parametro di riferimento</b>	<b>Preventivo</b>	<b>Premio unitario lordo</b>	<b>Premio annuo lordo anticipato</b>
Cat. 1. Direttori	Numero	//////////	€ //////////	€. //////////
Cat. 2 e 3 Dipendenti e altri soggetti assicurati	Chilometri percorsi	628.419	€ 0,045	€. 28.279,00

---

<b>Premio annuo imponibile</b>	<b>€. 24.915,38</b>
<b>imposte</b>	<b>€. 3.363,62</b>
<b>Premio annuo lordo</b>	<b>€. 28.279,00</b>

---

NOME/COGNOME O DENOMINAZIONE CONTRAENTE: **ASU FC - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CEENTR**

CF/P.IVA: **02985660303**

GENTILE CLIENTE, ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 COME MODIFICATO DAL REG. UE 2016/679, LA INFORMIAMO CHE IL PRESENTE QUESTIONARIO HA LO SCOPO DI ACQUISIRE, NEL SUO INTERESSE, INFORMAZIONI NECESSARIE A VALUTARE LA COERENZA DEL CONTRATTO CHE INTENDE SOTTOSCRIVERE RISPETTO ALLE SUE RICHIESTE ED ESIGENZE.

**SONO INTERESSATO**
**BISOGNO**
**PERSONA**

<input type="checkbox"/>	Assistenza
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito
<input type="checkbox"/>	Tutela Legale
<input type="checkbox"/>	Offrire Garanzie
<input type="checkbox"/>	Tutela Degli Eredi (Linea Auto)
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito Per IP
<input type="checkbox"/>	Conservazione Dello Stato Di Salute (Linea Auto)
<input type="checkbox"/>	Tutela Degli Eredi/Tutela Del Reddito
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito Per Ricovero
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio (Linea Trasporti)
<input type="checkbox"/>	Conservazione Dello Stato Di Salute
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio (Aereomobile)
<input type="checkbox"/>	Previdenza
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito Per Malattie Gravi
<input type="checkbox"/>	Non Autosufficienza
<input type="checkbox"/>	Tutela Degli Eredi
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio

**VEICOLO**

<input type="checkbox"/>	Assistenza
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito
<input type="checkbox"/>	Tutela Giudiziaria
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio Per Rivalse
<input checked="" type="checkbox"/>	Conservazione Del Patrimonio Per Indennizzo
<input type="checkbox"/>	Sospensione Patente
<input checked="" type="checkbox"/>	Conservazione Del Patrimonio
<input type="checkbox"/>	Assistenza (Linea Auto)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estensioni Di Garanzia
<input type="checkbox"/>	Risarcimento Specifico
<input type="checkbox"/>	Perdita Impiego
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio (Linea Auto)
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio

**QUALI SONO LE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE?****Conservazione Del Patrimonio Per Indennizzo**

Garantire un indennizzo nei limiti dei massimali assicurati ed al netto di scoperti e franchigie se previsti

**Conservazione Del Patrimonio**

Garantire la riparazione o un indennizzo per i danni al veicolo, nei limiti dei massimali assicurati ed al netto di scoperti e franchigie se previsti

**Estensioni Di Garanzia**

Ridurre la mia esposizione economica in caso di danni al veicolo, nei limiti dei massimali assicurati ed al netto di scoperti e franchigie se previsti

**DISPONIBILITA' DI SPESA DEL CONTRAENTE**

Desidero spendere (eventualmente limitando il valore della rendita)

Fino a 250€  Fino a 500€  Oltre 500€ **EVENTUALI COPERTURE ASSICURATIVE GIA' IN ESSERE**

Ho sottoscritto altri contratti con le medesime coperture presso altre Compagnie

Sì  No **DURATA E PROROGA**

Desidero sottoscrivere un contratto di durata

ANNUALE  POLIENNALE **OPZIONE RIVALSA**

Intendo usufruire di una riduzione del premio a fronte della sottoscrizione di una specifica clausola che prevede una rivalsa in caso di sinistro con guidatore al di sotto di 26 anni per autovetture e 30 anni per motocicli

Sì  No **OPZIONE GUIDA ESCLUSIVA**

Intendo usufruire di una riduzione del premio a fronte della sottoscrizione di una specifica clausola che prevede una rivalsa in caso di sinistro con guidatore diverso dall'intestatario al PRA del veicolo assicurato

Sì  No \_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRAENTE**PRODOTTO OFFERTO**

VITTORIA - A.R.D. CHILOMETRICA